Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Giovedì, 7 giugno 1934 - ANNO XII** — **Numero 133**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sui tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 7 GIUGNO 1934-XII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 6.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 844.
Ammontare del contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1988, riguardante l'approvazione del nuovo statuto della Regia scuola di ingegneria di Torino;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario provvedere all'assetto stabile della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1934 il Ministero dell'aeronautica corrisponderà alla Regia scuola di ingegneria di Torino l'annuo contributo di L. 215.120 (duecentoquindicimilacentoventi) che farà carico sui normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica.

Art. 2.

Tale contributo è destinato esclusivamente al finanziamento della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di cui al R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1988, annessa alla innanzi cennata Regia scuola di ingegneria di Torino, nonchè al dipendente Laboratorio di aeronautica e più precisamente:

a) per gli stipendi dei docenti della suddetta Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica, fra cui sono compresi i professori di ruolo chiamati a coprire i due posti creati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di ingegneria, ai sensi dell'art. 2 della convenzione approvata col R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1727/1725, e assegnati agli insegnamenti dell'« aerodinamica applicata » e dei « motori per aeromobili »;
b) per le retribuzioni degli incaricati, degli assistenti, degli aiuti e dei tecnici;
c) per le dotazioni dei gabinetti e laboratori;
d) per la tenuta in efficienza e per l'incremento di tutti i mezzi del Laboratorio d'aeronautica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1934 cessano di avere efficacia le convenzioni 2 febbraio 1927, n. 833 di repertorio, 22 settembre 1930, n. 2 di repertorio e 10 maggio 1932, n. 8 di repertorio, stipulate tra il Ministero dell'aeronautica e la Regia scuola di ingegneria di Torino.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1934, n. 845.
Autorizzazione al comune di Morra Irpino a cambiare la propria denominazione in « Morra De Sanctis ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 18 febbraio 1934, con la quale il podestà di Morra Irpino, in provincia di Avellino, in esecuzione della propria deliberazione 25 ottobre 1933, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione del comune in « Morra De Sanctis »;
Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Avellino, come da deliberazione in data 7 novembre 1933;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Morra Irpino, in provincia di Avellino, è autorizzato a mutare la propria denominazione in « Morra De Sanctis ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1934, n. 846.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto missionario « Scuola apostolica del Sacro Cuore », in Albino.

N. 846. R. decreto 7 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto missionario « Scuola Apostolica del Sacro Cuore », con sede in Albino (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 7 maggio 1934, n. 847.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Rosario, in Gratteri.

N. 847. R. decreto 7 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Rosario, in Gratteri (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 7 maggio 1934, n. 848.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Crocifisso, in Castelbuono.

N. 848. R. decreto 7 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Crocifisso, in Castelbuono (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 7 maggio 1934, n. 849.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia e della Provincia di Roma dell'Istituto delle Figlie di Maria SS. dell'Orto, in Roma.

N. 849. R. decreto 7 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia e della Provincia di Roma dell'Istituto delle Figlie di Maria SS. dell'Orto, entrambe con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 7 maggio 1934, n. 850.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Roberto Bellarmino, in Roma.

N. 850. R. decreto 7 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la bolla pontificia in data 13 maggio 1933, relativa alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Roberto Bellarmino, in Roma, piazza Ungheria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 29 marzo 1934.
Concessione di ricompense al valor militare per fatti avvenuti nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, col quale si approva l'ordinamento militare per la Libia;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 310, col quale si estendono agli indigeni delle Colonie italiane dell'Africa Orientale le disposizioni riguardanti la concessione delle ricompense al valor militare vigenti in Libia;
Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonie:

Medaglia d'argento.

Galliani Ettore Alfredo, da Pavia, tenente colonnello di fanteria, comandante gruppo mobile del Gebel. — Comandante di un gruppo mobile composto di aliquote delle tre armi, dirigeva personalmente, con ardimento e valore non comune, l'attacco in un importante combattimento che portava alla sorpresa ed alla distruzione di una forte mehalla

ribelle. — Umm-Mela (Hammada) Tripolitania, 22 aprile 1929-VII.

Menzio Clemente, da Tempio Pausania, 1° capitano di S. M., Regio corpo truppe coloniali della Cirenaica. — Partecipava volontariamente, quale osservatore, ad una serie di rischiose e brillanti azioni di guerra compiute dall'Aviazione della Cirenaica, sull'altopiano del Gebel. — Gebel Cirenaico, maggio-giugno 1930-VIII.

Daneri Amerigo, da Bergamo, capitano complemento artiglieria, osservatore dall'aeroplano. Aviazione della Cirenaica. — Osservatore esperto e coraggioso, nel ciclo di operazioni, conclusosi con lo stroncamento della ribellione in Cirenaica, effettuava 165 ore di volo, compiendo missioni particolarmente rischiose. Si abbassava ripetutamente a volo rasente per rendere più afficace la propria azione di fuoco incurante della fucileria nemica che gli colpiva più volte l'apparecchio. — Cielo del Gebel e della Marmarica, aprile 1931-gennaio 1932.

Ungaro Bruno, da Milano, tenente complemento di fanteria, osservatore dall'aeroplano. Aviazione della Cirenaica. — Ardito osservatore d'aeroplano, durante i cicli di operazioni svoltisi in Colonia, in ben 968 ore di volo, con instancabile, cosciente e sereno sprezzo del pericolo, eseguiva rischiose azioni di guerra. — Cirenaica, aprile 1926-ottobre 1929.

Art. 2.

Il R. decreto 21 novembre 1929-VIII col quale furono pure sanzionate concessioni di ricompense al valor militare a militari nazionali ed indigeni per operazioni guerresche in Colonia è così di seguito rettificato:

Scerà Ali (Somalia), ascari nel I squadrone meharisti della Cirenaica, al n. 89 di ruolo, ecc., leggasi invece: Scerà Alì (Somalia), ascari del I squadrone meharisti della Cirenaica, al n. 12950 di ruolo, ecc.

Nurus Tesfai (Etiopia), ascari nel I squadrone meharisti al n. 18682 di ruolo, ecc., leggasi invece: Murutz Tesfai (Etiopia), ascari nel I squadrone meharisti al n. 18672 di ruolo, ecc.

Garamedin Biluò, da Coatit (Eritrea), buluc basci nel X battaglione eritreo al n. 36122 di ruolo, ecc., leggasi invece: Gheremedhèn Tecchiè, da Coatit, ecc.

Mohamed Igzan, da Berremeda (Eritrea), muntaz nel X battaglione eritreo misto al n. 16914 di ruolo, ecc., leggasi invece: Mohamed Igzan, da Berremeda, muntaz nel X battaglione eritreo misto al n. 10914 di ruolo, ecc.

Cassai Marscià, da Urai Manot (Etiopia), buluc basci nel I squadrone meharisti della Cirenaica al n. 2000 di ruolo, ecc., leggasi invece: Cassai Marscià, da Urai Manot (Etiopia), buluc basci nel I squadrone meharisti della Cirenaica al n. 24085 di ruolo, ecc.

Brahanè Biluò, da Qualiti Metai (Eritrea), sciumbasci nel XXI battaglione eritreo misto, al n. 1375 di ruolo, ecc., leggasi invece: Brahanè Biluò, da Qualiti Metai (Eritrea), sciumbasci nel XXI battaglione eritreo misto, al n. 13075 di ruolo, ecc.

Asmarè Giafer, da Ieggiù (Etiopia), ascari nel I squadrone meharisti al n. 7839 di ruolo, ecc., leggasi invece: Asmarè Giafer, da Ieggiù (Etiopia), ascari nel I squadrone meharisti al n. 12175 di ruolo, ecc.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1934 - Anno XII
Registro n. 10 Colonie, foglio n. 284. — PIRRONE.

(6710)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1934.

Ripartizione dei Comuni della provincia di Teramo in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per il riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Teramo, agli effetti delle verificazioni periodiche;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei suddetti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto nei Comuni medesimi;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Teramo in cinque gruppi, e l'anno in cui, a cominciare dal 1935, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Teramo in cinque gruppi, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

GRUPPO 1° (Anno 1935).

1. Ancarano
2. Civitella del Tronto
3. Colonnella
4. Controguerra
5. Corropoli
6. Giulianova
7. Mosciano S. Angelo
8. Nereto
9. S. Egidio alla Vibrata
10. Sant'Omero
11. Torano Nuovo
12. Tortoreto

GRUPPO 2° (Anno 1936).

1. Atri
2. Castellalto
3. Castiglione Messer Raim.
4. Castilenti
5. Cellino Attanasio
6. Cermignano
7. Montefino
8. Morro d'Oro
9. Notaresco
10. Penna S. Andrea
11. Pineto
12. Roseto degli Abruzzi
13. Silvi

GRUPPO 3° (Anno 1937).

1. Bellante
2. Campli
3. Canzano
4. Teramo
5. Torricella Sicura

GRUPPO 4° (Anno 1938).

1. Arsita
2. Basciano
3. Bisenti
4. Castel Castagna
5. Castelli
6. Colledara
7. Isola del Gran Sasso
8. Montorio al Vomano
9. Tossicia

GRUPPO 5° (Anno 1939).

1. Cortino
2. Crognaleto
3. Fano Adriano
4. Pietracamela
5. Rocca S. Maria
6. Valle Castellana

Roma, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6720)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1934.

Proroga della straordinaria gestione dell'Arciconfraternita di S. Caterina da Siena in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale, in data 26 ottobre 1933, col quale si assegnava il termine di mesi sei per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Arciconfraternita di S. Caterina da Siena, in Roma;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, nonchè gli articoli 77 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 novembre 1934.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° maggio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6740)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1934.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di Loreto Aprutino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria, approvato col R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Ritenuta la necessità di affidare temporaneamente la gestione della Cassa di risparmio di Loreto Aprutino ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il rag. Giovanni Bartoli è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di Loreto Aprutino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e andrà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° giugno 1934 - Anno XII.

Il Ministro: ACERBO.

(6741)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1934.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Littoria Nissena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il decreto Ministeriale 26 marzo 1934, col quale il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Littoria Nissena (Caltanissetta) venne sciolto ed il signor Cipolla Carmelo venne nominato commissario governativo della Cassa stessa;

Veduta la nota del 5 aprile 1934, n. 3845, di S. E. il prefetto di Caltanissetta;

Decreta:

In sostituzione del signor Cipolla Carmelo nella carica di commissario governativo della Cassa rurale di « S. Giuseppe » di Littoria Nissena è nominato commissario dell'Ente stesso il cav. dott. Paolino Ingrao, podestà di Littoria Nissena, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1934 - Anno XII.

Il Ministro: ACERBO.

(6742)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1934.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Torre di Parenzo (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Torre di Parenzo (Pola) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera di designazione del commissario di S. E. il prefetto di Pola, in data 3 maggio 1934, n. 4725;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Torre di Parenzo (Pola) è sciolto e il sig. Carlo Grego è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1934 - Anno XII.

Il Ministro: ACERBO.

(6743)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3693.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Konjec di Antonio, nato a Iamiano (Duino) il 6 marzo 1880 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalieri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Konjec è ridotto in « Cavalieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Maria Princic in Konjec di Antonio, nata il 30 novembre 1894, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 15 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4336)

N. 11419-1073.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kovacic fu Giovanni, nato a Trieste il 3 giugno 1909 e residente a Trieste, via Vittorio Alfieri n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kovacic è ridotto in « Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4337)

N. 11419-1162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Kovacic fu Giuseppe, nato a Sveto di Comeno il 20 febbraio 1889 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kovacic è ridotto in « Covelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Kovacic di Giuseppe, nata il 12 maggio 1888, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato il 6 settembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4338)

N. 11419-1074.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Bras fu Francesco ved. Kovacic, nata a Serpenizza (Gorizia) il 21 maggio 1873 e residente a Trieste, via Vittorio Alfieri n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Bras ved. Kovacic, è ridotto in « Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4339)

N. 11419-5334.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Krauss fu Giovanni, nato a Trieste, il 10 ottobre 1867 e residente a Trieste, via D. Bramante n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ricci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Krauss è ridotto in « Ricci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adele Aicholzer in Krauss fu Valentino, nata il 15 dicembre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4340)

N. 11419-26562

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Antonia Krebel fu Giovanni, ved. Guardiancic, nata a Rosize (Matteria), il 31 dicembre 1872 e residente a Trieste, via Milano n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Erbelli-Guardiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Antonia Krebel ved. Guardiancic sono ridotti in « Erbelli-Guardiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4341)

N. 11419-2140

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Kukanja fu Giovanni in Cibeu, nata a Valle Piccola prov. di Gorizia, il 30 novembre 1870 e residente a via della Ginnastica, n. 48, Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Cuccagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Maria Kukanja in Cibeu è ridotto in « Cuccagna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4342)

N. 11419-1630

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Opassich fu Antonio, nato a Pola, il 12 novembre 1890 e residente a Trieste, via Udine, n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Opassich, è ridotto in «Pasini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Petric in Opassich fu Lodovico, nata il 27 agosto 1897, moglie;
2. Marino di Alberto, nato il 9 aprile 1925, figlio;
3. Natalina di Alberto, nata il 25 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4343)

N. 11419-1629

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Opassich fu Antonio, nato a Pola, il 26 dicembre 1884 e residente a Trieste, via Economo, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Opassich, è ridotto in « Pasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4344)

N. 11419-10636

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Szotsek fu Giovanni, nato a Pola, l'8 maggio 1897 e residente a Trieste, Servola, Villaggio 421, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scotti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Szotsek, è ridotto in « Scotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elisabetta Cinquetti in Szotsek di Rizziero, nata il 23 giugno 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4345)

N. 11419-7139.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kobal di Giuseppe, nato a Trieste il 3 maggio 1877 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kobal è ridotto in « Cavalli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Krizman in Kobal di Bortolo, nata il 13 febbraio 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4346)

N. 11419-7135.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Kobal di Giuseppe, nata a Trieste addì 10 maggio 1910 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Kobal, è ridotto in « Cavalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4347)

N. 11419-26470.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Lach fu Biagio, nato a Marburgo il 14 settembre 1867 e residente a Trieste, Passaggio S. Andrea n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Lach, è ridotto in « Laghi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Postogna in Lach di Antonio, nata il 17 luglio 1883, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 21 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4348)

N. 11419-5342.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Lah di Antonio, nato a Trieste addì 8 settembre 1899 e residente a Trieste, via Solitario n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi ».

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Lah, è ridotto in « Laghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4249)

N. 11419-1892.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Laurica di Carlo, nato a Trieste addì 6 settembre 1902 e residente a Trieste, Scorcola n. 444, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Laurica, è ridotto in « Lauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4350)

N. 11419-1967

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Lillich fu Carlo ved. Radivo, nata a Alessandria d'Egitto il 24 maggio 1893 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Gigli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giuseppina Lillich ved. Radivo è ridotto in « Gigli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4351)

N. 11419-1891.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Lovrica di Carlo, nato a Trieste il 16 luglio 1910 e residente a Trieste, via Maiolica n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'arti-

colo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Lovrica è ridotto in « Lauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4352)

N. 11419-1889.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Lovricha di Carlo, nato a Trieste il 7 marzo 1909 e residente a Trieste, via Maiolica n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Lovricha è ridotto in « Lauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4353)

N. 11419-1890.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Lovricha fu Giuseppe, nato a Trieste il 21 ottobre 1863 e residente a Trieste, via Maiolica n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Lovricha è ridotto in « Lauri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Semeja in Lovricha fu Pietro, nata il 14 ottobre 1882, moglie;
2. Anteo di Carlo, nato il 2 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4354)

N. 11419-5344.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Maria Lukazh fu Tommaso, nata a Trieste il 16 ottobre 1890 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maria Lukazh è ridotto in « Lucchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4355)

N. 11419-5333.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lussich di Matteo, nato a Pola il 25 dicembre 1886 e residente a Trieste, via della Scalinata n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lussich è ridotto in « Lussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Bregant in Lussich di Antonio, nata il 15 settembre 1884, moglie;
2. Aurelio di Giuseppe, nato il 31 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4356)

N. 11419-2916.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Tullio Marellich di Giovanna, nato a Trieste il 13 marzo 1912 e residente a Trieste, via A. Diaz n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tullio Marellich è ridotto in « Marelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato signora Giovanna Tavolato nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4357)

N. 11419-3691.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Marincich fu Giovanni, nato a Fiume il 15 settembre 1898 e residente a Trieste, via Cavana n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Marincich è ridotto in « Marini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Radi Paraskivi in Marincich di Atanasio, nata il 1° marzo 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4358)

N. 11419-5442.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Baldassare Mihelcic fu Giuseppe, nato a Poverio il 6 gennaio 1870 e residente a Trieste, Gretta di sopra n. 259, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Baldassare Mihelcic è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Kocjan in Mihelcic fu Bortolo, nata il 22 ottobre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4359)

N. 11419-5454.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Morgut di Antonio, nato a Trieste il 26 settembre 1897 e residente a Trieste, via Raffaelo Abro n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morgutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Morgut è ridotto in «Morgutti».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Poniz in Morgut di Luigi, nata il 12 ottobre 1899, moglie;
2. Giorgio di Marcello, nato il 18 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4360)

N. 11419-26477.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Sofia Muha di Luigi vedova Sincovich, nata Visinada il 2 novembre 1882 e residente a Trieste, via Pitteri n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Mosca » e « Simeoni ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Sofia Muha vedova Sincovich sono ridotti in « Mosca » e « Simeoni ».

Il cognome « Simeoni » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppe fu Giuseppe, nato il 13 maggio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4361)

N. 11419-5446.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Paolich fu Giovanni, nata a Pirano il 31 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Carducci n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Paolich è ridotto in « Paoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4362)

N. 11419-392.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Penko di Luigi in Piccini, nata a Trieste l'8 febbraio 1907 e residente a Trieste, via M. R. Imbriani n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Penco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Penko in Piccini è ridotto in « Penco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4363)

N. 11419-5608.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Piscanc di Michele, nato a Trieste il 9 maggio 1899 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1696 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pisani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Piscanc è ridotto in « Pisani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4364)

N. 11419-5607.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Piscanc di Michele, nato a Trieste il 7 luglio 1903 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1696, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pisani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Piscanc è ridotto in « Pisani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4365)

N. 11419-2708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Stefania Piscanc di Michele, nata a Trieste l'8 luglio 1901 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1696, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pisani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Stefania Piscanc è ridotto in « Pisani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4366)

N. 11419-5351.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Potocnik di Maria, nato a Trieste il 17 novembre 1902 e residente a Trieste, via Montecchi n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pontoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Potocnik è ridotto in « Pontoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Zoch in Potocnik di Antonio, nata il 9 agosto 1908, moglie;
2. Egle di Giuseppe, nata il 15 febbraio 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4367)

N. 11419-1367.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romeo Ptaczek di Giuseppe, nato a Trieste il 29 maggio 1895 e residente a Trieste, via del Pilone n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pace »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romeo Ptaczek è ridotto in « Pace ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Romilda Nabergoi in Ptaczek di Adele, nata il 13 marzo 1905, moglie;
2. Lucia di Romeo, nata il 22 febbraio 1931, figlia;
3. Giuliana di Romeo, nata il 20 marzo 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4368)

N. 11419-5343.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Volh fu Valentino ved. Lukazh, nata a Suhorja (Postumia) il 29 dicembre 1859 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Volpi » e « Lucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Volh ved. Lukazh sono ridotti in « Volpi » e « Lucchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4369)

N. 11419-3893.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Poian fu Giuseppe, nato a Romans d'Isonzo il 4 gennaio 1883 e residente a Trieste, via S. Cilino n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Poian è ridotto in « Poiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia de Michelini in Poian di Bernardino, nata il 2 marzo 1883, moglie;
2. Bernardino di Michele, nato il 31 dicembre 1911, figlio;
3. Adelina di Michele, nata il 29 novembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4370)

N. 11419-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Prelec di Giuseppe, nata a Trieste il 2 marzo 1907 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 802, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Prelec è ridotto in « Perli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4371)

N. 11419-17.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Clelia Prelec di Giuseppe, nata a Trieste il 3 febbraio 1909 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 802, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Clelia Prelec è ridotto in « Perli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4372)

N. 11419-5444.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Anna Raspolich di Giuseppina, nata a Pinguente il 2 marzo 1915 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 66, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raspi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Raspolich è ridotto in « Raspi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessata signora Anna Cerovaz nei modi previsti ai nn. 2 e 3 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4375)

N. 11419-1896.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bertolomeo Rauber fu Giovanni, nato a Trieste il 13 marzo 1887 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 506, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolomeo Rauber è ridotto in « Roberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Stopar in Rauber fu Giovanni, nata il 9 aprile 1886, moglie;
2. Anna di Bartolomeo, nata il 9 maggio 1915, figlia;
3. Sabino di Bartolomeo, nato il 23 luglio 1920, figlio;
4. Giorgina di Bartolomeo, nata il 1° dicembre 1921, figlia;
5. Marcella di Bartolomeo, nata il 29 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4376)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 30 maggio 1934, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 26 aprile 1934, n. 806, relativo al sostegno del mercato granario ed al concorso dello Stato negli interessi e spese degli ammassi collettivi.

(6757)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COLONIE

Errata-corrige.

L'art. 2 dello statuto del Consorzio di colonizzazione di Afgoi (Somalia italiana), approvato con decreto 23 gennaio 1934 dal Ministero per le colonie e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1934, deve intendersi così formulato:

« Partecipano al Consorzio tutti i titolari di concessioni agricole e i proprietari di terreno della zona di Afgoi ».

L'art. 2 dello statuto del Consorzio di colonizzazione del Giuba (Somalia italiana), approvato con decreto 23 gennaio 1934 del Ministero per le colonie e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 1934, deve essere così formulato:

« Partecipano al Consorzio tutti i titolari di concessioni ed i proprietari di terreno della zona del Giuba ».

(6758)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 43.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	724450	28 —	Cusinato *Alice* ed Emma di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Trigoso Frazione di Sestri Levante (Genova).	Cusinato *Egle-Elice* ed Emma di Giovanni, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	47100	35 —	Folli Guido di *Giuseppe*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Greco Milanese (Milano).	Folli Guido di *Carlo-Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	253306	35 —	Caprile *Antonio* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Pitto Giovanna di Bartolomeo, ved. Caprile, domt. a Genova.	Caprile *Antonia* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	67828	1045 —	Bachi Albina di Augusto, moglie di Levi Beppo, domt. a Torre Pellice (Torino); con usufr. vital. a Fontana *Marta* fu Giacomo moglie di Garino Giuseppe, domt. a Luserna S. Giovanni (Torino).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Fontana *Maria-Cattarina-Martina* fu Giacomo, moglie ecc. come contro.
»	496368	400 —	Maiorano *Antonietta*, Gennaro, e *Raffaele* fu Raffaele, minori sotto la p. p. della madre, Margiotta Francesca fu Leonardo, ved. di Maiorano Raffaele, domt. a Reggio Calabria.	Maiorano *Antonietta*, Gennaro e *Raffaella* fu Raffaele, minori ecc. come contro.
3,50 %	650019	367,50	Scaglietta Giovanni fu Bartolomeo, domt. a Castellazzo-Bormida (Alessandria); con usufrutto a *Dealessandri* Giacinta fu Pietro, nubile, domt. in Alessandria	Intestata come contro; con usufrutto a *Dealexandris* Giacinta fu Pietro, nubile, domt. in Alesandria.
Cons. 5 % »	119405 119406	425 — 105 —	Zublena Enrico fu *Bernardo-Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Berdoati Francesca di Giovanni, ved. Zublena, dom. a Piverone (Torino). La seconda rendita è con usuf. a Berdoati Francesca di Giovanni, ved. di Zublena *Bernardo*, dom. a Piverone (Torino).	Zublena Enrico fu *Paolo o Bernardo-Paolo*, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto a Berdoati Francesca di Giovanni ved. di Zublena *Paolo o Bernardo-Paolo*.
»	406341	480 —	Broglio *Teresina*, *Giuseppina* e Luigi di *Enrico*, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Ostiano (Cremona); con usufrutto ad Aldrisi Amalia fu Giocondo, ved. di Broglio Luigi, dom. in Ostiano (Cremona).	Broglio *Maddalena-Teresina*, *Barbara-Giuseppina* e Luigi di *Ettore* detto Enrico, minori ecc. come contro e con usufrutto come contro.
3,50 %	478110	350 —	Balladore *Luigia* fu Celestino, minore emancipata sotto la curatela del marito Angeleri Francesco di Luigi, dom. a Guazzora (Alessandria).	Balladore *Maria-Luigia* fu Celestino, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	412349	70 —	Funaro Marianna, Pasquale ed *Annunziata* fu Raffaele, minori sotto la p. p. della madre Villano Caterina, ved. di Funaro Raffaele, dom. a Castel Morrone (Caserta).	Funaro Marianna, Pasquale e *Maria-Annunziata* fu Raffaele, minori ecc. come contro.
» Littorio	55379	45 —	Funaro *Annunziata* fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Villano Caterina fu Francesco, dom. a Mezzano, frazione del Comune di Caserta (Napoli).	Funaro *Maria-Annunziata* fu Raffaele, minore ecc. come contro.
3,50 %	692154	140 —	Ghibaudi Ercolina di Giovanni, moglie di Coppo *Riccardo* fu Giuseppe, dom. in Ottiglio (Alessandria) vincolata.	Ghibaudi Ercolina di Giovanni, moglie di Coppo *Carlo-Riccardo* fu Giuseppe, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	198578	399 —	Mona *Marco-Giovanni*, Giuseppina, Ippolita, Rosa, Andreina e Teresa fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Velati Laura fu Gerolamo, ved. di Mona Michele, dom. a Milano; con usuf. a Velati Luara fu Gerolamo, ved. Mona.	Mona *Giovanni-Marco*, Giuseppina, Ippolita, Rosa, Andreina e Teresa fu Michele, minore ecc. come contro. e con usufrutto come contro.
»	162201	70 —	Rambaldi *Francesco* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Sanremo (Porto Maurizio).	Rambaldi *Francesca* di Giacomo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	152654	35 —	Balsimelli *Olga* fu Egidio, minore sotto la tutela di Pianigiani Egisto fu Giuseppe, dom. a Cavriglio (Arezzo).	Balsinelli *Olgas* fu Egidio, minore ecc. come contro.
3,50 %	525198	157,50	*Giannelli* Cosima fu Damiano, moglie di Poli Giovanni, dom. a Brindisi (Lecce).	*Gianniello* Cosima-*Maria* fu Damiano, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	272241	500 —	Airaudi *Pietro* fu Antonio, dom. a Valle Torinese (Torino).	Airaudi *Battista-Pietro* fu Antonio, dom. come contro.
3,50 %	694385	70 —	Ricci Giuseppina fu Giuseppe, moglie di Gioacchini Giorgio fu Giovanni, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a *Bongiorni Maria* fu Vincenzo, ved. di Ricci Giovanni.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Buongiorno Violante Luigia-Maria* fu Vincenzo ved. di Ricci Giovanni.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 maggio 1934 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6476)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1934 - Anno XII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	Quarto Pretoria	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Monopoli	B	—	1
Id.	Sannicandro	B	—	1
Bergamo	Fontanella	B	—	1
Brescia	Poncarale Flero	B	—	1
Campobasso	Campochiaro	O	—	1
Id.	Guardalfiera	O	—	1
Id.	Montenero di Bisaccia	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Frosinone	Guarcino	B	—	1
Macerata	Sefro	B	—	1
Milano	Terranova Passerini	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Novara	Venzaglio	B	—	1
Nuoro	Atzara	B	—	1
Parma	Langhirano	B	—	1
Potenza	S. Chirico Raparo	E	—	1
Roma	Castelnuovo di P.	B	—	1
Id.	Fondi	B	—	1
Id.	Marino	O	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Tegiano	B	—	1
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	—	2
Sassari	Oschiri	B	—	1
Torino	Casalborgone	B	—	1
Id.	Pinerolo	B	—	1
Id.	Rivoli	B	—	1
Trieste	Cave Auremiane	B	1	1
			1	29
	Carbonchio sintomatico.			
Ancona	Castelfidardo	B	—	1
Id.	Rosora Mergo	B	—	1
Reggio Emilia	Correggio	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	—	1
Id.	Governatorato	B	1	1
			1	5
	Afta epizootica.			
Aosta	Agliè	B	—	2
Id.	Castellamonte	B	—	2
Id.	S. Vincent	B	1	—
Id.	Valperga	B	—	1
Bergamo	Villa d'Ogna	B	2	3
	Segue *Afta epizootica.*			
Brescia	Erbusco	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Pedergnaga Oriano	B	—	2
Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Como	Casatenovo	B	1	—
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Nibionno	B	1	—
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Bagnolo P.	B	—	1
Id.	Barge	B	—	1
Id.	Bernezzo	B	—	1
Id.	Monteu Roero	B	1	—
Id.	Moretta	B	1	—
Id.	S. Michele Mondovì	B	1	—
Id.	Perletto	B	—	1
Genova	Genova	B	4	—
Id.	Rezoaglio	B	2	—
Id.	Savignone	B	1	—
Id.	Sestri Levante	B	2	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Albairate	B	—	1
Id.	Casalmaiocco	B	—	1
Id.	Cerro Maggiore	B	—	1
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Novara	Baceno	B	1	—
Id.	Bognanco	B	1	—
Id.	Borgoticino	B	1	—
Id.	Casale Corte Cerro	B	1	—
Id.	Cureggio	B	2	—
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Oleggio	B	2	—
Id.	Pombia	B	—	1
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Tornaco	B	2	1
Id.	Trontano	B	—	1
Parma	Collecchio	B	1	—
Id.	Cortile San Martino	B	—	1
Id.	Mezzani	B	—	1
Id.	S. Pancrazio	B	—	1
Pavia	Certosa di Pavia	B	1	—
Id.	Copiano	B	2	—
Id.	Lungavilla	B	1	—
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Nicorvo	B	1	1
Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Travacò Siccomario	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Valle Salimbene	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Piacenza	Vigolzone	B	1	—
Pistoia	Monsummano	B	—	1
Reggio Emilia	Baiso	B	—	—
Id.	Castellarano	B	—	—
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	—	—
Id.	Reggio Emilia	B	—	—
Id.	Scandiano	B	—	—
Savona	Savona	B	4	1
Sondrio	Gordona	B	—	1
Torino	Brusasco	B	—	2
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Cavour	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Torino	Ciriè	B	2	1
Id.	Monastero	B	—	1
Id.	Nole C.	B	—	1
Id.	Volpiano	B	—	1
Varese	Olgiate Olona	B	—	1
Vercelli	Albano	B	—	1
Id.	Arborio	B	—	1
Id.	Borgo Vercelli	B	—	1
Id.	Gattinara	B	1	2
Id.	Trino	B	—	1
Id.	Vercelli	B	1	2
			53	54
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	1	3
Id.	Castiglion Fiorentino	S	1	—
Id.	Cortona	S	1	2
Id.	Foiano	S	1	3
Id.	Lucignano	S	1	—
Id.	Monte San Savino	S	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	—	1
Id.	Magliano	S	—	1
Belluno	Feltre	S	2	—
Brescia	Iseo	S	—	1
Id.	Montichiari	S	—	3
Id.	Orzinuovi	S	—	1
Id.	Travagliato	S	—	1
Como	Galbiate	S	1	—
Id.	Inverigo	S	—	1
Id.	Oggiono	S	—	1
Id.	Tavernerio	S	1	—
Cosenza	Malito	S	—	—
Cremona	Cremona	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	1	—
Matera	Salandra	S	1	—
Id.	S. Mauro Forte	S	2	—
Id.	Tricarico	S	1	—
Modena	Campogalliano	S	—	1
Id.	Fiorano	S	1	—
Nuoro	Borore	S	—	1
Padova	Bovolenta	S	2	—
Id.	Carrara S. Stefano	S	1	—
Id.	Cartura	S	1	—
Id.	Gazzo	S	—	1
Id.	Limena	S	1	—
Id.	Massanzago	S	—	1
Id.	Piombino Dese	S	—	1
Id.	Polverara	S	—	1
Id.	S. Pietro in Gù	S	1	—
Id.	S. Pietro Montagnon	S	1	—
Id.	Santa Giust. in Colle	S	—	1
Parma	Lesignano	S	1	—
Perugia	Valfabbrica	S	2	—
Pesaro	Sassocorvaro	S	—	1
Piacenza	Borgonovo	S	—	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	S	—	1
Id.	Sarmato	S	—	1
Id.	Villanova sull'Arda	S	1	1
Pistoia	Pistoia	S	1	1
Id.	Serravalle	S	1	—
Pola	Visignano d'Istria	S	—	1
	Segue: *Malattie infettive dei suini.*			
Potenza	Noepoli	S	1	—
Id.	San Chirico Raparo	S	3	—
Ravenna	Lugo	S	—	1
Roma	Riofreddo	S	4	
Id.	Governatorato	S	—	1
Rovigo	Ficarolo	S	1	—
Sassari	Villanova	S	—	1
Siena	Cetona	S	2	—
Id.	Rapolano	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	1	—
Teramo	Isola Gran Sasso d'It.	S	—	3
Trento	Borgo	S	—	1
Id.	Folgaria	S	—	1
Id.	Molina di Ledro	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Casier	S	—	2
Id.	Possagno	S	—	1
Trieste	Sesana	S	—	1
Id.	Trieste	S	1	1
Udine	Fagagna	S	—	4
Id.	Martignacco	S	—	1
Id.	Pravisdomini	S	—	1
Id.	Udine	S	—	2
Venezia	Campagna Lupia	S	1	—
Id.	Campolongo	S	1	—
Id.	Mirano	S	1	—
Id.	Portogruaro	S	1	—
Vicenza	Malo	S	—	1
			46	58
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Pavia	Silvano Pietra	E	—	1
Salerno	S. Marzano sul Sarno	E	—	1
			2	2
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Cianciana	E	—	1
Id.	S. Biagio Platani	E	—	1
Caltanissetta	Butera	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	1	—
Id.	Villalba	E	1	—
Campobasso	Riccia	E	1	—
Messina	Messina	E	10	—
Napoli	Afragola	E	4	—
Id.	Albanova	E	1	—
Id.	Atella di Napoli	E	—	1
Id.	Casalnuovo di Napoli	E	4	—
Id.	Cercola	E	2	—
Id.	Frattamaggiore	E	5	—
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Grumo	E	—	1
Id.	Marigliauella	E	2	—
Id.	Marigliano	E	2	—
Id.	Napoli	E	15	2
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Palma	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico.*			
Napoli	Roccarainola	E	1	—
Id.	S. Sebastiano	E	3	—
Id.	Sant'Anastasia	E	3	—
Id.	Torre Annunziata	E	2	—
Id.	Villa Literno	E	1	1
Palermo	Bagheria	E	—	2
Roma	Governatorato	E	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	—	2
Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	—	2
Id.	Serre	E	2	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Savona	Albenga	E	7	—
Id.	Pietra Ligure	E	1	1
Trapani	Alcamo	E	3	—
Id.	Marsala	E	10	—
Id.	Mazzara del Vallo	E	2	—
Id.	Castellammare del G.	E	7	—
			111	15
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Rapagnano	Cn	—	1
Cremona	Pizzighettone	Cn	—	1
Firenze	Rufina	Cn	—	1
Modena	S. Cesario	Cn	1	—
Napoli	Caserta	Cn	—	1
Id.	Frignano	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Marano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	8
Pesaro	Cartoceto	Cn	—	1
Ragusa	Vittoria	Cn	—	1
Venezia	Camponogara	Cn	—	1
Viterbo	Civitacastellana	Cn	—	1
Id.	Sutri	Cn	—	1
			1	21
	Rogna.			
Aquila	Barisciano	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Caltanissetta	Villalba	E	2	—
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Id.	Civitanova	O	2	—
Id.	Ripalimosani	O	2	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Alvito	O	1	1
Id.	Fiuggi	O	3	—
Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	S. Elia Fiumerapido	O	2	—
Id.	Trevi nel Lazio	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	4	—
Grosseto	Castell'Azzara	O	1	—
Id.	Manciano	O	1	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Scansano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna.*			
Macerata	Serravalle	O	—	1
Matera	Stigliano	O	1	—
Id.	Matera	E	1	—
Napoli	Villa Literno	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Spoleto	O	8	—
Id.	Id.	Cp	1	—
Perugia	Trevi	O	2	—
Potenza	Balvano	O	3	6
Id.	Marsico Vetere	O	1	—
Id.	Montemilone	O	—	2
Id.	Venosa	O	—	6
Id.	Viggiano	E	1	—
Ravenna	Ravenna	O	1	—
Rieti	Cittareale	O	1	—
Id.	Collalto	O	2	1
Id.	Petescia	O	1	—
Id.	Rieti	O	1	—
Id.	Rivodutri	O	1	—
Roma	Tivoli	O	1	—
Id.	Tolfa	O	—	1
Id.	Vicovaro	O	—	1
Id.	Governatorato	O	—	8
Salerno	Battipaglia	O	1	—
Id.	Buccino	O	1	—
Id.	Serre	O	—	1
Siena	Siena	O	—	—
Id.	Cetona	O	1	—
Terni	Amelia	O	—	1
Id.	Narni	O	1	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Capodimonte	O	1	—
Id.	Gallese	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	—	1
Id.	Tuscania	O	4	—
Id.	Viterbo	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			72	30
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agro Pontino	Cisterna di Roma	O	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	Cn	1	—
Enna	Piazza Armerina	Cp	5	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Messina	Montalbano d'Elicona	O	—	1
Id.	Tortorici	Cp	—	2
Roma	Governatorato	O	3	—
Salerno	Montesano sulla Mar-	O	1	—
Id.	Serre	Cn	—	1
			12	4
	Aborto epizootico.			
Agro Pontino	Terracina	B	1	—
Belluno	Lorenzago	B	—	1
Id.	Lozzo	B	—	1
Bologna	S. Giovanni Persiceto	B	2	—
Id.	Bazzano	B	1	1

Segue: *Aborto epizootico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bologna	Anzola Emilia	B	1	—
Id.	Calderara	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	2	1
Id.	Monghidoro	B	—	1
Id.	Monteveglio	B	—	1
Como	Casargo	B	—	30
Cremona	Cingia de' Botti	B	—	1
Id.	Rivarolo del Re	B	—	1
Cuneo	Alba	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Frosinone	Casalvieri	B	—	1
Lucca	Viareggio	B	—	1
Modena	Bastiglia	B	2	—
Id.	Bomporto	B	7	—
Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Camposanto	B	3	—
Id.	Carpi	B	9	1
Id.	Castelfranco	B	8	1
Id.	Castelnuovo	B	3	—
Id.	Castelvetro	B	6	2
Id.	Fiorano	B	1	1
Id.	Formigine	B	9	—
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Medolla	B	11	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id.	Modena	B	22	1
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Novi	B	1	—
Id.	Prignano	B	—	1
Id.	Ravarino	B	2	—
Id.	Riolunato	B	—	1
Id.	San Prospero	B	9	—
Id.	Sassuolo	B	4	—
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Soliera	B	9	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Novara	Casalino	B	1	—
Id.	Casalvalone	B	—	1
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	—	1
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	S. Secondo	B	—	1
Pavia	Lardirago	B	—	1
Id.	Marzano	B	—	1
Placenza	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Morfasso	B	3	—
Id.	Pontenure	B	1	—
Roma	Governatorato	B	10	—
Siena	Sarteano	O	1	—
Udine	Sedegliano	B	—	1
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	4	—
Id.	Cona	B	9	—
Id.	Dolo	B	2	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
Id.	S. Michele del Quarto	B	2	—
Verona	Cerea	B	—	1
Vicenza	Caldogno	B	—	1
Id.	Caltrano	B	—	2
Id.	Pojana Maggiore	B	—	4
Id.	Roana	B	—	1
			162	66

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	1
Bari	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Ravenna	Brisighella	B	—	1
Id.	Fusignano	B	—	1
Roma	Civitavecchia	B	—	2
Id.	Minturno	B	—	1
Id.	Governatorato	B	—	1
Venezia	Fossalta Po	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Vicenza	Bassano	B	—	3
Id.	Caltrano	B	—	1
Id.	Costabissara	B	—	1
Id.	Mussolente	B	—	1
Id.	Schio	B	—	4
Id.	Torri di Qartesolo	B	—	1
Id.	Valdagna	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	2
			6	21

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Comunanza	B	1	1
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	—
Ferrara	Copparo	B	—	2
Padova	Selvazzano	B	—	1
			2	4

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Parma	Parma	E	—	1
Piacenza	Agazzano	E	—	1
Roma	Governatorato	E	2	—
Venezia	Caorle	E	1	—
Id.	Portogruaro	E	1	—
			4	2

Difterite aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Grosseto	Civitella Paganico	B	1	—
Matera	Matera	P	2	—
Perugia	Spello	P	1	—
Roma	Rocca di Papa	P	1	—
			5	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Comunanza	P	—	1
Padova	Santa Giust. in Colle	P	—	1
Reggio Calabria	Melito Porto Salvo	P	3	—
Roma	Governatorato	P	2	—
Rovigo	Canaro	P	5	—
Id.	Frassinelle	P	—	8
Id.	Porto Tolle	P	—	2
Taranto	Manduria	P	1	—
Venezia	Annone V.	P	2	—
			13	12

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	28	30
Carbonchio sintomatico	3	5	6
Afta epizootica	18	83	107
Malattie infettive dei suini	31	78	104
Morva	3	4	4
Farcino criptococcico	10	41	116
Rabbia	10	15	22
Rogna	17	55	102
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	9	16
Aborto epizootico	20	70	228
Tubercolosi bovina	6	18	27
Diarrea dei vitelli	3	4	6
Influenza del cavallo	4	5	6
Difterite aviaria	4	4	5
Colera dei polli	7	9	25

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(6464)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 122.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.62
Inghilterra (Sterlina)	58.35
Francia (Franco)	76.90
Svizzera (Franco)	376.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.66
Cecoslovacchia (Corona)	48.85
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.67
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.52
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.05
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.40
Id. 3,50 % (1902)	83.625
Id. 3 % lordo	62.525
Prestito Redimibile 3,50 %	84.275
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.425
Id. id. id. 1940	106.125
Id. id. id. 1941	106.70
Id. id. id. 1943	101.175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.725

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato nel bacino montano dei torrenti Rio delle Pozze e Rio delle Motte, in comune di Fiumalbo.

Con decreto Ministeriale 28 maggio 1934, n. 1920, è stato approvato l'elenco del settembre 1933, e la relativa planimetria, dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Rio delle Pozze e Rio delle Motte in territorio del comune di Fiumalbo (Modena), in base al progetto del settembre 1933 compilato dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Modena.

(6716)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione della strada interpoderale Ponte Durla Groppo (Spezia).

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1934, n. 1867, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio per la costruzione della strada interpoderale Ponte Durla Groppo in provincia di La Spezia, deliberato dai consorziati nell'adunanza del 20 agosto 1933.

(6717)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di direttore, di insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, che approva il regolamento per i concorsi a posti di direttore, di insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Veduto il decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 221, concernente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto Ministeriale 8 maggio 1933, con il quale si approvano i programmi di esami per i concorsi a posti di direttore, d'insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Vedute le note n. 7363/1.3.1 del 30 novembre 1932-XI, e n. 11248.3/1.3.1 del 9 aprile 1934-XII della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per posti di direttore, di insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

Posti di ruolo nelle RR. Scuole secondarie di avviamento professionale a cui danno accesso i concorsi	Insegnamenti per i quali si consegue il diploma di abilitazione da parte dei concorrenti classificati idonei
I. — N. 20 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, disegno professionale.
II. — N. 30 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale.	Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale.
III. — N. 20 posti di istruttore pratico nelle scuole di tipo industriale.	Esercitazioni pratiche nelle scuole e nei corsi a tipo industriale.

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori verranno assunti nei posti e nelle cattedre d'insegnamento per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento dei corrispondenti gruppi di discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa al presente bando.

La tabella annessa al presente bando indica nella terza e nella quarta colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 4ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (5ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (6ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Ispettorato generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale.

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati, i quali parteciperanno ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

§ 3.

Per i concorsi I e II compresi nell'elenco di cui al § 1 coloro che da meno di cinque anni abbiano conseguito il titolo di studio indicato nell'unita tabella sono ammessi ai soli fini della abilitazione.

Per tutti e tre i concorsi compresi nello stesso elenco sopraindicato, le persone provviste dei titoli di cui alla 4ª colonna della tabella annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale.

§ 4.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella 4ª colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909). Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi § 9, lett. *n*) i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312; i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio

1929, n. 1182) ed i candidati appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie (legge 2 luglio 1929, n. 1183).

§ 5.

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 9, *lettera n*).

§ 6.

Dai concorsi indetti col presente bando sono escluse le donne: esse sono ammesse al solo fine dell'abilitazione, soltanto per i concorsi di cui ai numeri I e II del § 1.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammisione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando; per il concorso di cui al n. III del § 1 si prescinde da tale limite massimo di età.

È di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai concorsi ed impieghi statali è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti di istruzione media in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola media pareggiata convertita in regia, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo;

e) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in Regi istituti d'istruzione media o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi predetti;

f) coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo.

§ 8.

Coloro che ai sensi del paragrafo 3 del presente bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 14 deve indicare con chiarezza e precisione, il *cognome, nome e paternità del candidato, il numero indicativo, a sensi del presente bando, del concorso* a cui egli chiede di partecipare, e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ispettorato generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'indirizzo indicato nella domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 11) i seguenti documenti:

a) *atto od estratto di nascita.* La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile debitamente autenticata. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) *certificato generale del casellario giudiziario,* con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) *certificato di moralità* rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

La condotta civile, militare e politica dell'istante è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata, anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) *certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.* Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili nonchè l'anno, il mese, il giorno dell'iscrizione salvo quanto è disposto per comprovare la iscrizione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, nel § 13, ultimo capoverso.

f) *certificato di costituzione sana* ed *esente da difetti fisici* tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio rilasciato da un medico provinciale, o militare, o condotto, o da un ufficiale sanitario. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) originale o copia autentica del titolo di studio (non è sufficiente la presentazione — invece del titolo di studio — dei titoli di abilitazione professionale comunque conseguiti) in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella (colonne 3ª e 4ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

i) certificato attestante i punti o le qualifiche riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo, se non risultino da questo. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) certificato attestante che il candidato abbia tenuto lodevolmente per un quinquennio l'incarico delle esercitazioni pratiche in scuole professionali regie o regificate per il concorso di cui al n. III del paragrafo 1;

m) cenno riassuntivo, in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

n) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, *di tutti i documenti,* titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

o) ricevuta del pagamento della tassa (Mod. 72 A) *rilasciata da un procuratore del registro,* di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, *o istanza in carta libera,* per ottenere l'esenzione ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente § 4.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: *per i candidati appartenenti a famiglie numerose* documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia. *Per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge* 2 *luglio* 1929, *n.* 1182, certificato rilasciato dal R. Console generale italiano. *Per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge* 2 *luglio* 1929, *n.* 1183, certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto presso il quale furono conseguiti la laurea o il diploma, contenente la dichiarazione che l'interessato fu ammesso a beneficiare della esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche durante il corso di studi.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera o) *sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.*

Coloro che intendono partecipare a più concorsi indetti col presente bando devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *o*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, come è indicato nella lettera *o*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni o, quando si tratti di insegnanti di ruolo, a documenti allegati al fascicolo personale.

§ 10.

I documenti indicati nel paragrafo 9 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da lire 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 11.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *o*) del paragrafo 9.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 12.

Ai documenti elencati nel § 9 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente se rilasciato da istituti di istruzione primaria o media (classica, scientifica, tecnica o magistrale): dal presidente del Consiglio di amministrazione o di chi ne fa le veci se rilasciato da scuole o istituti agrari, industriali o commerciali: dal rettore o dal direttore se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore.

I certificati di servizio così rilasciati non abbisognano di legalizzazione.

§ 13.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendano giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendano giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendano valersi del beneficio di cui all'articolo 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza, di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, di cui all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia d'incremento demografico dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa ai quali sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, nenchè gli orfani dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi e le sorelle nubili dei caduti per la medesima causa, che intendano invocare l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè, infine, gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, che chiedano l'applicazione in loro favore delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, dovranno comprovare, rispettivamente, le loro benemerenze per la causa nazionale e la data della prima iscrizione ai Fasci di combattimento unicamente con certificato rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui risiedono.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne fa le veci.

§ 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da lire 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Ispettorato generale istruzione secondaria di avviamento professionale) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno per coloro che risiedono in Italia e non oltre i settantacinque giorni per i residenti all'estero.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentito per l'ammissione al concorso la presentazione, entro il termine predetto di settantacinque giorni, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi la prima prova di esame.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — ***e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella*** Gazzetta Ufficiale ***del Regno e nel*** Bollettino Ufficiale ***di questo Ministero, parte II, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.***

§ 16.

I concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio di insegnante è computabile fra i titoli se prestato in istituti Regi o pareggiati tanto come professore di ruolo quanto come supplente o incaricato, purchè la supplenza o l'incarico abbiano avuto la durata di almeno sette mesi consecutivi.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Particolare votazione sarà assegnata ai servizi eventualmente resi nella direzione di scuole, nei riguardi di coloro che partecipano a concorsi a posti direttivi.

Parimenti, per il concorso n. III di cui al § 1 sarà assegnata particolare votazione al servizio effettuato con funzioni corrispondenti a quelle d'istruttore pratico o di capo officina in scuole professionali regie o regificate.

§ 17.

Le prove di esame sono:

1° una prova scritta della durata di non più di 8 ore per tutti i concorsi e gli esami di abilitazione di cui al presente bando;

2° una prova grafica della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I e II, del § 1;

3° una prova pratica per il concorso e gli esami di abilitazione di cui al n. III del § 1;

4° una prova orale per tutti i concorsi ed esami di abilitazione di cui al presente bando.

§ 18.

Le prove di esame si svolgeranno con le norme e sui programmi emanati col decreto Ministeriale 8 maggio 1933 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 dell'11 maggio 1933-XI e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero n. 21 del 23 maggio 1933-XI.

§ 19.

Le prove scritte, grafiche, pratiche e orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Tutte le prove, scritte, grafiche, pratiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a sostenerle a turno, mediante avviso personale all'indirizzo indicato dal concorrente nella sua domanda. L'elenco degli ammessi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale *parte 2ª.*

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, *parte 2ª.*

§ 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, la tessera dell'Unione nazionale ufficiali in congedo se sono ex-ufficiali, oppure in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

Non è ammessa la equipollenza di alcun altro documento d'identità.

§ 21.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo tenuto conto dei criteri di preferenza, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, e alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, nel caso di parità di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove d'esame con sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva.

Nei concorsi a posti direttivi a cui siano annesse cattedre di materie tecniche, la Commissione giudicatrice compila due separate graduatorie dei vincitori: nella prima, osservate tutte le altre disposizioni del presente bando, sono compresi in ordine di merito coloro che già appartengono a ruoli di gruppo *A* del personale dipendente dallo Stato o da istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di Enti locali, compresi nell'allegato VIII del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, nonchè coloro che fanno parte del personale tecnico superiore delle cattedre ambulanti di agricoltura. Nell'altra graduatoria sono compresi, in ordine di merito, gli estranei ai ruoli predetti.

Non si procede alla formazione della seconda graduatoria quando il numero dei vincitori compresi nella prima sia uguale al numero dei posti messi a concorso.

Alla graduatoria o alle graduatorie dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto dal primo comma la votazione complessiva di almeno sette decimi, abbiano durante la guerra 1915-18 prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti oppure siano invalidi per causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi, o vedove di caduti per la causa nazionale.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) dell'annessa tabella e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

§ 22.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1321, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei

mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria o alle due separate graduatorie dei vincitori che siano state compilate a norma del terzo comma al paragrafo precedente seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Inoltre, secondo quanto è disposto col R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva: qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la Commissione farà luogo a una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui sopra potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre 1934-XII qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le sopra dette disposizioni riguardanti i mutilati, invalidi e vedove di guerra sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi per la causa nazionale e alle vedove dei caduti per la medesima causa.

§ 23.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1934-1935 salva l'osservanza del disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1771.

Le nomine per i posti messi a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo dei posti compresi nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'educazione nazionale - Ispettorato generale della istruzione secondaria di avviamento professionale - indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati, risultanti dall'elenco che sarà a cura del Ministero pubblicato sul medesimo Bollettino.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'Ordinario Diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero oltre che della disposizioni di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

b) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo seguente.

§ 24.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondo le indicazioni contenute nella ultima e penultima colonna della tabella allegata. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e partenità, data e luogo di nascita, il concorso nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le opere universitarie, versate all'Università o Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 25.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 27 gennaio 1933-XI, n. 153.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

Tabella di classifica dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI	CATTEDRA a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna.	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario.	*a)* Laurea in scienze agrarie conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, entro il 31 dicembre 1925. *b)* Diploma di agraria rilasciato in base al regolamento 26 aprile 1930, n. 485. *c)* Idoneità in un concorso per l'insegnamento dell'agraria nelle RR. scuole medie. *d)* Diploma di materie agrarie rilasciato in base al R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153.	*a)* Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *b)* Laurea in zooiatria conseguita dopo un diploma di scuola pratica o speciale di un corso superiore di Regia agricoltura.	Diploma di materie agrarie, per l'indirizzo generico.	Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
II. - Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale.	*a)* Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *b)* Laurea di ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923,	*a)* Laurea di ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *b)* Laurea del R. istituto superiore navale di Napoli conseguita dopo il diploma di perito industriale.	Diploma di materie industriali, per l'indirizzo generico.	Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	CATTEDRA a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna.	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		n. 2909, congiunta a idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle RR. scuole e nei RR. istituti industriali. *c)* Diploma di materie industriali rilasciato in base al R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153.	*c)* Diploma di architetto rilasciato dalle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri e dai RR. politecnici dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.		
III. - Esercitazioni pratiche del tipo industriale.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Esercitazioni pratiche del tipo industriale.		*a)* Diploma di perito industriale. *b)* Altri titoli di studio e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dalla competente sezione del Consiglio superiore dell'Educazione Nazionale.	Diploma di istruttore pratico industriale artigiano.	Esercitazioni pratiche nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

ALLEGATO (V. § 13).

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti, alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè - secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 - quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per se stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

È quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè, a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° Che, quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2° Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra, ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare, all'art. 74 (comma 2°), definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione 1, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43, ultimo comma, art. 44, comma 1°, lettere *a*) e *b*) sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che dànno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), **nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla** abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel Bollettino dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa — Divisione matricole) ogni qualvolta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

È inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito — Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(6737)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.